



Novembre 2015

Tariffe nel caso di compensori d'approvvigionamento territorialmente separati e aventi lo stesso gestore di rete

A. Termini della questione

Alla EICom è stato chiesto più volte se, in compensori territorialmente separati, si debbano applicare o meno le stesse tariffe dell'energia elettrica e per l'utilizzazione della rete. È stata anche sollevata la questione del ruolo svolto dall'attribuzione dei compensori da parte dei Cantoni.

B. Tariffario unitario nella rete di un gestore di rete

Per servizio universale si intende, in particolare, il diritto di allacciamento alla rete elettrica dei consumatori finali e la fornitura di energia elettrica a tariffe adeguate (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico [LAEI; RS 734.7]). Secondo l'articolo 6 capoverso 3 LAEI, i gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro compensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. Viene così stabilito il principio della solidarietà tariffale secondo il quale, per le economie domestiche con caratteristiche di consumo analoghe che si trovano nella rete di un gestore di rete, devono valere le stesse tariffe dell'energia elettrica (messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 pag. 1482, di seguito: messaggio LAEI). I tariffari per l'energia elettrica sono fissi e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici» (art. 6 cpv. 3 LAEI). Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia, il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione (art. 6 cpv. 4 LAEI).

Il legislatore prevede un tariffario unitario anche per il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. I tariffari nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti ai sensi del principio della parità di trattamento (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEI; messaggio LAEI, pag. 1489). I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività (art. 11 cpv. 1 LAEI). Secondo l'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), i gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete.

Dagli articoli 6 capoverso 3 LAEI e 14 capoverso 3 lettera c LAEI si evince che la solidarietà tariffale si applica nel compensorio d'approvvigionamento di un determinato gestore di rete. Non è però chiaro come si può applicare quando un gestore di rete approvvigiona compensori che si trovano in diverse regioni o territorialmente separati sul territorio di uno o più Cantoni.

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEI, i tariffari nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti. Il legislatore fa una distinzione tra gruppi di clienti e livelli di rete, ma la legge esclude una differenziazione di prezzo a livello regionale. Si dovrà quindi precisare e integrare il principio della parità di trattamento (messaggio LAEI, pagg. 1455 e 1489).

Nel messaggio LAEI, il Consiglio federale ha però fatto anche presente che ogni adeguamento dei prezzi rappresenterebbe una parziale sovvenzione trasversale che diminuirebbe gli incentivi fondati sul principio di causalità. I contributi per i costi di rete e per l'allacciamento alla rete dovrebbero così essere addebitati individualmente a chi ne è la causa, per quanto ragionevole e nella misura in cui sia

politicamente auspicabile e possibile. L'attuazione concreta deve essere disciplinata come sinora a livello cantonale, comunale o di azienda di approvvigionamento. Per la compensazione regionale sono molto importanti i seguenti criteri (pag. 1455):

- i Cantoni devono disciplinare l'attribuzione dei comprensori ai gestori di rete e possono emanare mandati di prestazioni;
- i Cantoni devono poter emanare disposizioni sulle condizioni dell'allacciamento fuori degli insediamenti, nonché sui contributi per i costi di rete e per l'allacciamento alla rete;
- ai sensi della solidarietà tariffale, deve essere applicata la stessa tariffa ai clienti analoghi di un gestore di rete;
- in caso di grandi differenze tariffali dei corrispettivi medi cantonali per l'uso della rete deve essere possibile introdurre un'adeguata solidarietà tariffale tra i Cantoni.

La solidarietà tariffale per i corrispettivi per l'utilizzazione della rete deve quindi applicarsi a tutti i clienti di un gestore di rete. Altrimenti non potrebbe essere garantita la parità di trattamento di clienti analoghi dello stesso gestore di rete.

In relazione ai tariffari per l'energia elettrica, l'articolo 6 LAEI sancisce che i gestori delle reti di distribuzione fissano nei loro comprensori un tariffario unitario. Dato che così il legislatore si prefiggeva di istituire una certa solidarietà tariffale, si deve partire dal presupposto che quest'ultima si riferisca all'intero comprensorio d'approvvigionamento di un gestore, indipendentemente dal fatto che questo sia territorialmente separato o contiguo. Secondo l'articolo 6 capoverso 4 LAEI, il gestore di rete è quindi tenuto anche a presentare una sola contabilità per unità finali di imputazione.

La solidarietà tariffale si applica pertanto all'intero comprensorio d'approvvigionamento anche quando un gestore di rete approvvigiona, in un determinato Cantone o in diversi Cantoni, comprensori che si trovano in diverse regioni o che sono territorialmente separati.

Sono fatte salve le eventuali concessioni. La LAEI stabilisce che le prestazioni concordate nel contesto di concessioni idrauliche vigenti (in particolare le forniture di energia) rimangono impregiudicate dalle disposizioni sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Se ne può dedurre che non si applica alcuna solidarietà tariffale tra i comprensori con concessioni idrauliche e quelli senza. È nei singoli casi che, basandosi sui contratti, si deve verificare fino a dove può arrivare la solidarietà tariffale.

C. Attribuzione dei comprensori da parte dei Cantoni

Si tratta altresì di verificare quando e a quali condizioni un Cantone può, nell'ambito dell'attribuzione dei comprensori, riunire comprensori territorialmente separati. Il punto di partenza è l'articolo 5 capoverso 1 LAEI, secondo il quale i Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. Per comprensorio si intende, in principio, l'estensione geografica della rete di un gestore in una regione, nella quale sono allacciati i consumatori finali. Con tale norma si vuole evitare la formazione di comprensori "sforniti", ossia non si vuole, ad esempio, lasciare al libero arbitrio di un gestore la decisione se continuare a gestire una rete economicamente non redditizia (vallate discoste). L'attribuzione di un comprensorio deve essere basata sul diritto cantonale. Al riguardo occorre osservare tutti i diritti costituzionali, in particolare la parità di trattamento (messaggio LAEI, pag. 1481).

La portata della competenza dei Cantoni in materia di attribuzione dei comprensori secondo l'articolo 5 capoverso 1 LAEI e le ripercussioni sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete sono state trattate nell'ambito delle deliberazioni sulla LAEI. Nella stessa sede, è stato affermato che la suddetta disposizione è in stretta correlazione con l'articolo 14 capoverso 4 LAEI. Un Cantone non decide che ci sia un solo comprensorio, ma definisce i comprensori dei gestori di rete attivi nel suo territorio. Nei diversi comprensori situati in uno stesso Cantone si applicano quindi diversi corrispettivi per l'utilizzazione della rete. L'armonizzazione dei divari tariffari, di per sé auspicabile, viene così complicata. Le facilitazioni sono possibili solo in caso di fusione dei gestori di rete. Nel caso in cui il gestore di un comprensorio dalle tariffe economiche non abbia tuttavia alcun interesse a fondersi con un comprensorio dalle tariffe elevate, si applica l'articolo 14 capoverso 4 LAEI, secondo il quale i Cantoni dovrebbero adottare adeguati provvedimenti per armonizzare i tariffari sul loro territorio. Viene anche contemplata la possibilità che il Consiglio federale ordini l'istituzione di un fondo di compensazione. Viene così creato un incentivo alla fusione dei gestori di rete. In sintesi è stato stabilito che la competenza dei Cantoni in materia di attribuzione dei comprensori consiste nel definire delimitazioni o rettifiche di confine e non

nella fusione di diverse imprese di approvvigionamento elettrico (parere del Presidente della CAPTES, Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati 2006, pag. 838).

Il rapporto *Kantonale Anschlussgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz* della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN) raccomanda ai Cantoni di avviare, sostenere e tenere in considerazione le fusioni volontarie di proprietari o anche solo di gestori di rete (pag. 24).

Quindi, in caso di fusione volontaria di diversi gestori di rete, il Cantone può riunire i diversi comprensori nell'ambito dell'attribuzione dei comprensori. Può anche unire comprensori di uno stesso gestore di rete situati sul territorio di due Cantoni. Tuttavia, la competenza di attribuzione di un comprensorio di un Cantone è limitata al suo territorio. In ogni caso, non spetta ai gestori della rete di distribuzione decidere se unire o separare i comprensori. Si tratta, infatti, di una decisione di competenza esclusivamente cantonale.

D. Armonizzazione dei divari sproporzionati dei tariffari

L'articolo 14 LAEI cpv. 4 sancisce la competenza dei Cantoni di adottare provvedimenti adeguati per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio, senza precisare che cosa si intende per "provvedimenti adeguati". Rifacendosi alla documentazione sulla legge del mercato dell'energia elettrica respinta dagli elettori nel 2002, che conteneva la stessa disposizione, viene chiarito che l'obiettivo primario di questa disposizione è l'eliminazione delle disparità intercantionali e nazionali. Ciò presuppone che la necessità di adottare provvedimenti di armonizzazione risulti da un confronto della situazione a livello nazionale (cfr. CONFERENZA DEI DIRETTORI CANTONALI DELL'ENERGIA (CdEN), *Kantonale Anschlussgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz*, 30 maggio 2008, pag. 47). Se tra le tariffe regionali per l'utilizzazione della rete rimangono sensibili differenze anche dopo l'adozione di misure volte a incrementare l'efficienza con garanzia di una gestione sicura della rete, il Consiglio federale (sussidiariamente ai Cantoni) può disporre provvedimenti adeguati come la costituzione di un fondo di compensazione (art. 14 cpv. 4 LAEI), da cui i Cantoni riceveranno i fondi per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio (messaggio LAEI, pag. 1490).

L'articolo 14 capoverso 4 LAEI sottolinea la volontà del legislatore ai fini di una certa parificazione delle tariffe. Nelle deliberazioni sulla LAEI è stato più volte fatto riferimento alla correlazione di questa disposizione con l'articolo 5 capoverso 1 LAEI. Una considerazione uniforme del comprensorio di un gestore di rete corrisponde pertanto al tenore e allo spirito della LAEI.

E. Conclusione

Nel caso di un gestore di rete con diversi comprensori territorialmente separati, il suo intero comprensorio d'approvvigionamento, definito dal Cantone o dai Cantoni in cui si trova, può essere considerato un comprensorio/una rete ai sensi degli articoli 6 e 14 LAEI. In ogni caso, non spetta ai gestori della rete di distribuzione decidere se unire o separare i comprensori. Si tratta, infatti, di una decisione di competenza esclusivamente cantonale. La solidarietà tariffale si applica in questo caso all'intera rete del gestore di rete e spetta a quest'ultimo fissare tariffe unitarie. Il gestore di rete deve quindi presentare all'EiCom una contabilità per unità finali di imputazione (art. 6 LAEI) e un conto annuale e un calcolo dei costi per ogni rete (art. 11 LAEI). Sono fatti salvi i casi speciali in presenza di concessioni (art. 14 cpv. 5 LAEI). L'articolo 14 capoverso 4 LAEI trasmette ai Cantoni la competenza di adottare adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio.